


CONTRATTO QUADRO

Stipulati ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102

TRA

1. **Bio Energia Guarcino Srl** (in forma abbreviata BEG Srl) con sede legale in Guarcino (FR), via Madonna di Loreto n. 2 P. IVA e C.F. 02454520608 e sede operativa in Guarcino (FR), in persona del legale rappresentante dott. Massimo Giorgilli;
2. **Adamant BioNRG Srl**, con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 7, P.IVA e C.F. 08370430962, in persona del legale rappresentante Roberto Marchetti.
3. **Gatti Srl**, con sede legale in Castelnuovo Rangone (MO), via Salvator Allende n. 11/A, P.IVA e C.F. 02247940360, in persona del legale rappresentante Graziano Gatti;
4. **Samox Srl**, con sede legale in Modena, via G. Zucconi n. 90, P.IVA e C.F. 03585250362, in persona del legale rappresentante Romano Montelapici;
5. **Sapi SpA**, con sede in Castelnuovo Rangone (MO), Via Palett n. 1 , P.IVA e C.F. 00155900368, in persona del legale rappresentante Carlo Alberto Rinaldi;



PREMESSO

- a. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.674 del 30/11/2006, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agro energetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;
- b. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. n. 7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro energetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse;
- c. che la legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all'articolo 1, comma 382-*septies*, prevede che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione della biomassa derivante da colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di campo delle aziende agricole, residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali e residui di zootecnia con destinazione ad uso energetico come definita dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2 Marzo 2010 per le Tipologie I, II, III, IV e V, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi 382 e 382-*quinquies*, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
- d. che la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (di seguito legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabilisce i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
- e. che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 Gennaio 2009, n.1, reca modalità per l'incentivazione della



produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

- f. che l'articolo 19, comma 1 del Decreto Ministeriale 06 luglio 2012 e successive modificazioni prevede la conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo;
- g. che il decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/03/10, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi;
- h. che il decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 06/08/15, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2015, n. 220, aggiorna le tempistiche per l'effettuazione dei controlli presso gli operatori da parte del MIPAAF nonché aggiorna le tempistiche per la comunicazione dei relativi esiti al GSE;
- i. che l'articolo 11, comma 6 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni interessate, al fine di fornire informazioni ai soggetti interessati, pubblicano sul proprio sito i contratti quadro ed il contratto tipo; il Ministero, le Regioni e le Parti possono concordare, successivamente alla stipula del presente Contratto, iniziative finalizzate alla divulgazione del Contratto quadro;
- j. che Bio Energia Guarcino Srl è un'azienda che esercisce un impianto di produzione di energia elettrica e calore, situato in Guarcino (FR), Regione **Lazio**, con decorrenza il 15 giugno 2010 ed è autorizzata all'impiego, tra gli altri, di bioliquidi derivati da sottoprodotti di origine animale (SOA) a decorrere dal 22 settembre 2015;
- k. che la stessa è fisicamente interconnessa, tramite una rete interna, ad una azienda (Cartiere di Guarcino SpA), operante nel settore della produzione della carta per uso decorativo (settore del mobile), cui fornisce calore ed elettricità;
- l. che Bio Energia Guarcino Srl ha impiegato i suddetti bioliquidi derivati da sottoprodotti di origine animale (SOA) con decorrenza l'anno 2015 ed ha beneficiato dei relativi incentivi di filiera di cui al decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/03/10, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103. Detti incentivi sono stati attribuiti alla Ditta, a seguito dell'impiego di sottoprodotti ottenuti




nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, più precisamente in adesione al Contratto Quadro stipulato tra Confagricoltura, Assocarni, Assograssi e Assoelettrica stipulato in data 21 maggio 2012 e relativo Addendum stipulato in data 14 giugno 2012 e depositati presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a seguito della lettera di quest'ultimo datata 6 giugno 2012.

- m. che l'approvvigionamento di combustibili quali quelli impiegati presso la società Bio Energia Guarcino Srl - derivanti dai processi di trattamento dei sottoprodotti residui delle attività di lavorazione dei prodotti zootecnici e residui di zootecnia con destinazione ad uso energetico come definita dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2 Marzo 2010 per le Tipologie I, II, III, IV e V - costituisce una condizione di sinergia produttiva per il polo produttivo sito in Guarcino nonché una soluzione, nell'ambito della filiera zootecnica, allo smaltimento dei residui, previa loro precedente trasformazione in prodotti derivati (cosiddetti bioliquidi ottenuti da Sottoprodotti di Origine Animale o S.O.A.), nell'ambito peraltro di un monitoraggio (con tracciabilità dei prodotti) di natura veterinaria;
- n. che, al fine di dare maggiore struttura al rapporto insito nella filiera con gli operatori che producono i prodotti derivati, nonché assicurare un maggiore controllo di tracciabilità dei prodotti provenienti dagli stessi, sono stati selezionati operatori di settore di primaria importanza operanti nell'ambito della produzione e trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, operanti sul territorio nazionale;
- o. che le ditte selezionate, in quanto colatoi, costituiscono il punto di origine del sottoprodotto;
- p. che le ditte firmatarie sono basate in Lazio, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e le ditte fornitrici sono in grado di fornire i prodotti derivati da SOA provenienti da almeno tre Regioni italiane diverse, in via esemplificativa e non esaustiva **Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;**

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e il successivo allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

The image shows four distinct handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally from left to right. The first signature is a stylized, cursive 'M'. The second is a more complex, looped signature. The third is a signature that appears to start with 'W' or 'V'. The fourth is a smaller, more compact signature.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo – articolo 1 del Decreto legislativo. 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. “prodotto” o “prodotti”: **I prodotti e sottoprodotti di origine animale (SOA) come descritti dal regolamento (CE) n. 1069/09 ed i materiali da essi ottenuti;**
- b. Contratto: il presente contratto quadro;
- c. tutte le Parti: congiuntamente le Parti del presente Contratto;
- d. Contratto - tipo di fornitura: si intendono i modelli di contratti di fornitura dei “prodotti” di cui al punto a) del presente articolo.

Articolo 3

Finalità

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo dell'utilizzo dei “prodotti”. In seno al Contratto Quadro sono definiti:

- I **“prodotti”** ottenuti dai sottoprodotti di origine animale (SOA) ai fini della trasformazione di questi in energia elettrica attraverso impianti operanti ai sensi del DM del 02 marzo 2010.
- L'**attività** consistente nel ciclo di raccolta dei sottoprodotti originati dall'industria dei settori agroalimentari, zootecnici e residui di zootecnia, dal trattamento degli stessi ai fini dell'osservanza delle normative di carattere veterinario (segnatamente Reg. CE 1069/2009) e dalla loro valorizzazione per uso energetico.
- L'**ambito geografico** di raccolta, trasformazione e successivo impiego dei “prodotti” che, nell'ambito del presente Contratto Quadro”, abbraccia diverse regioni geografiche italiane, tra le quali in via esemplificativa e non esaustiva Lazio, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.
- L'**origine** dei prodotti per la verifica della tracciabilità è intesa come il punto in cui sono conferiti presso i colatoi delle ditte firmatarie i sottoprodotti residui derivanti



dai processi di trattamento delle attività di lavorazione dei prodotti zootecnici e residui di zootecnia con destinazione ad uso energetico.

Vengono individuati, inoltre, i seguenti obiettivi primari:

A. Orientamento dell'offerta alla domanda.

Le Parti firmatarie del presente contratto hanno individuato nello sviluppo della filiera agro energetica per i sottoprodotti di origine animale (SOA) un'importante opportunità di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed al contempo un'opportunità di miglioramento derivante dalla valorizzazione economica dei sottoprodotti attraverso questo ulteriore utilizzo.

Si ritiene che l'opportunità offerta alle aziende di trasformazione di orientare il sottoprodotto anche verso la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, possa avere ripercussioni positive sulle produzioni alimentari e sul commercio dei SOA, nonché possa costituire una modalità virtuosa di reimpiego di sottoprodotti che, altrimenti, incontrerebbero problemi nel loro smaltimento, sia di natura ambientale che di natura veterinaria.

Le ditte venditrici individuano nelle filiere agro energetiche di cui al presente contratto un'opportunità per il miglioramento della redditività dell'intero comparto agroalimentare attraverso la valorizzazione di "prodotti" destinati ad un uso energetico.

B. Sicurezza di approvvigionamento.

Bio Energia Guarcino Srl, in qualità di operatore elettrico nonché quale fornitore di energia elettrica e termica a favore di una realtà produttiva (Cartiere di Guarcino Spa) che, da un lato, è fortemente votata all'esportazione e, dall'altro lato, è insediata in un territorio con modeste prospettive occupazionali, necessita di forniture costanti per l'alimentazione degli impianti per tutta la durata dell'esercizio degli stessi.

Pertanto le Parti si impegnano a stipulare contratti di fornitura prevedendo espressamente in essi gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e la determinazione delle quantità, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di biomassa oggetto di trasformazione energetica da parte dell'operatore elettrico.

Le eventuali modifiche ai predetti contratti verranno effettuate concordemente dalle Parti



con la finalità di adattamento alle norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto del presente Contratto Quadro.

C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell’ambiente.

I “prodotti” dovranno rispettare le norme vigenti, essere sani, leali e mercantili. Le Parti inoltre si impegnano ad applicare i sistemi di tracciabilità, , per ottemperare a quanto previsto dal Decreto ministeriale delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 Marzo 2010 e da eventuali successive modifiche od integrazioni.

Articolo 4

Campo di applicazione

Il presente Contratto si applica nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana.


Nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza all’interno dell’Unione Europea, l’eventuale estensione ad altri soggetti dell’applicazione del presente Contratto Quadro verrà verificata in funzione dei criteri di eleggibilità della normativa nazionale vigente. Si estende l’applicazione dello stesso alle eventuali giacenze di prodotto finito presenti negli stabilimenti di produzione, con dichiarazione al Ministero delle Politiche agricole e forestali delle giacenze che si vogliono utilizzare, accompagnate da una dichiarazione di responsabilità e di obbligo che i prodotti per cui si chiede il riconoscimento dello status di contratto quadro nella sostanza abbiano rispettato le regole previste dallo stesso.

Articolo 5

Durata

Il presente Contratto avrà durata di quindici anni, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le Parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l’eventuale loro revisione in funzione dell’andamento delle colture e/o dell’andamento del



mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi sottoprodotti.

Articolo 6

Contratto di fornitura

In esecuzione del presente Contratto, le Parti stipuleranno idonei contratti di fornitura nel rispetto dei contenuti del Contratto, del D. Lgs. 102/2005 e del contratto tipo allegato.

Articolo 7

Obblighi

Le Parti sono tenute al rispetto di tutte le obbligazioni previste dal Decreto Ministeriale delle politiche agricole e forestali del 02/03/2010 e s.m.i.

Articolo 8

Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula dei contratti tra le parti (acquirente e venditore). A tale proposito si specifica che i prezzi dei contratti verranno stipulati in base all'orientamento del mercato, con particolare attenzione ai parametri riscontrati nelle biomasse relativi al Potere Calorifico nonché alla redditività della produzione di energia, con riferimento al mercato elettrico e ai corrispondenti incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse liquide).

Articolo 9

Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Tutte le Parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti firmatarie di un contratto di fornitura:

9 

- eventi climatici quali grandine, gelo o alluvione;
- eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezioni).

Articolo 10

Contratto tipo di fornitura

In esecuzione del presente Contratto, le Parti stipulano contratti di fornitura nel rispetto dei contenuti del Contratto Quadro e del D.lgs. 102/2005 e s.m.i. e del contratto tipo qui allegato.

Articolo 11

Utilizzo dei contratti tipo ed applicazione

Le Parti che si avvalgono del presente Contratto si riforniranno del prodotto indicato all'articolo 2 lettera a) tramite un contratto di fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del Contratto Quadro e ne preveda espressamente l'applicazione.

Articolo 12

Della risoluzione del contratto per inadempimento

Ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile la violazione delle parti sostanziali del contratto si considera di grave importanza e comporta il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 13

Ulteriori criteri per la definizione dei parametri economici

Il presente Contratto si applica nel pieno rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato.



Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d) del D.lgs. 102/2005, considerando omogeneo sul territorio nazionale il processo di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti in energia e considerando omogenee sul territorio nazionale le caratteristiche qualitative dei prodotti si ritiene non possibile definire criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo, anche in ossequio alla normativa Antitrust.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi della Politica Agricola Comune dell'Unione europea e al fine di incrementare la produttività dell'agricoltura sviluppando il progresso tecnico, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti può chiedere alle Parti i dati aggregati relativi ai quantitativi di prodotto utilizzato in applicazione del presente Contratto.

Articolo 14

Recesso, cessione di azienda, violazione degli obblighi e privilegio

In caso di recesso, cessione di azienda, violazione degli obblighi e privilegio si applica l'art. 12 del D.lgs. 102/2005.

Articolo 15

Modifiche e/o integrazioni

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto, comprese quelle rese necessarie da eventuali modifiche del quadro normativo, dovranno essere concordate e approvate per iscritto da tutte le Parti, che accettano fin da ora l'eventuale inserimento di ulteriori produttori di biomassa, mediante procedura di integrazione del presente Contratto presso il Ministero.

Articolo 16

Tutela dei dati personali



Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto. Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti. I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le parti.


Tutte le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all' articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 17

Arbitrato

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri.

Ciascuna parte designerà un arbitro; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dei due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di



Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di una delle parti. L'arbitrato si svolgerà a Frosinone.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico. Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Frosinone.

Articolo 18

Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

Il presente Contratto quadro è depositato a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto si intende efficace.


Letto, confermato e sottoscritto.

li 05.10.2018

BIO ENERGIA GUARCINO S.R.L.
Via Madonna di Loreto 2
03016 GUARCINO (FR)
Cod. Fisc. 02454520608
Partita IVA 02454520608

1. Per _____
(nome Società e timbro)

Il Legale Rappresentante dott.



(firma legale rappresentante)

Adamant BioNRG S.r.l.
Via Vittor Pisani, 7 20124 Milano - Italia
P. IVA e C.F. n° I:08370430962
www.adamantbionrg.com

2. Per _____

(nome Società e timbro)

Il Legale Rappresentante dott.



(firma legale rappresentante)

GATTI srl
Via Salvador Allende, 11/A
41051 CASTELNUOVO R. (MO)
Tel. 059 538201 - Fax 059 536610
C.F. e P.IVA - 02247940360

3. Per _____

(nome Società e timbro)

Il Legale Rappresentante dott.



(firma legale rappresentante)

SAMOX S.R.L.

4. Per _____

(nome Società e timbro)

Il Legale Rappresentante dott.



(firma legale rappresentante)

5. Per **S.A.P.I. S.p.A.** _____

(nome Società e timbro)

Il Legale Rappresentante dott.



(firma legale rappresentante)

ALLEGATO
CONTRATTO TIPO DI COMPRAVENDITA

ai sensi del Contratto Quadro per l'utilizzo energetico dei prodotti e sottoprodotti di origine animale (SOA), come descritti dal Regolamento (CE) n. 1069/09 ed i materiali da essi ottenuti, stipulato e sottoscritto in data 05.10.2018 ed intercorrente tra Bio Energia Guarcino S.r.l., e la ditta venditrice, così come depositato presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

VENDITORE:

.....

ACQUIRENTE:

.....

MERCE: (prodotti e sottoprodotti di origine animale (SOA) di cui al regolamento (CE) nr. 1069/09 ed i materiali da esso ottenuti)

QUANTITA':

PREZZO:


RESA MERCE:

PERIODO DI ESECUZIONE:

PAGAMENTO:

PESO E QUALITA':

CONDIZIONI GENERALI: si applicano le previsioni del contratto quadro richiamato



in
epigrafe.

Luogo e data,.....

Sottoscrizione delle parti

Venditore

Acquirente

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller, more legible signatures on the right.